



Deliberazione n° 58

in data 18/12/2018

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto e questo di diciotto del mese di Dicembre, alle ore 18:00, nella Residenza Comunale, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	TONDI FABRIZIO	P	
2	VENTRESCA LUCA	P	
3	PAGANINI MANUELA	P	
4	FREGOLI CINZIA		A
5	FLORI STEFANO	P	
6	VITI GIACOMO	P	
7	SABATINI MASSIMO	P	
8	COPPI SIMONA	P	
9	GORI GIACOMO		A
10	CASTRO ROSARIO	P	
11	TONDI ANDREA		A
12	TONDI ANGELA		A
13	PACINI ANTONIO	P	
Totale		9	4

Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario Comunale Dott. Luigi Frallicciardi, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

Il vicesindaco Paganini illustra che rispetto all'imposta di soggiorno vengono mantenute le medesime tariffe dell'anno 2018. Aggiunge che nel 2018, primo anno di applicazione dell'imposta, il gettito ad oggi ammonta a circa 37.000 euro.

Il consigliere Castro dice di non avere nulla da eccepire e annuncia il voto favorevole del suo gruppo consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 97 del 21/12/2017 con la quale il Comune di Abbadia San Salvatore ha istituito, a partire dall'anno 2018, l'Imposta di Soggiorno, approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno e, quindi, ha approvato le relative tariffe;

VISTO il combinato disposto:

- dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000 che cita: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:omissis ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 "Competenze delle Giunte" che al comma 2, cita: "La giunta compie tutti gli atti ... omissis ... che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;.... omissis...;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, così come modificato del D.Lgs 23 Marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articoli 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. omissis";

VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2018 con la quale é stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale le tariffe così come disciplinate nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 21/12/2018;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti UNANIMI espressi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di richiamare le premesse;
- di confermare, per l'anno 2019, le tariffe approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 97 del 21/12/2017;
- di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Fabrizio Tondi

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Frallicciardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.